

Allegato "B" al n. 7234/5779

STATUTO della

**"FONDAZIONE FATTORIA DI CHIARA E ARIANNA -
ENTE DEL TERZO SETTORE"**

(in breve "FONDAZIONE FATTORIA DI CHIARA E ARIANNA - ETS")

Articolo 1)

Genesi, denominazione e modello di riferimento

Con atto ricevuto dal Notaio Gianluca Abbate di Rieti in data 20 dicembre 2024, Repertorio n.

la "Fondazione FATTORIA DI CHIARA E ARIANNA ONLUS", costituita in data 31 dicembre 2003, giusta atto ricevuto dal Notaio Leonello Anderlini di Roma in data 16 giugno 2011, Repertorio n. 63227/38596 registrato a Roma 2 in data 22 giugno 2011 al n. 20575 Serie 1T, assume la configurazione di Ente del Terzo Settore e la denominazione di **"FONDAZIONE FATTORIA DI CHIARA E ARIANNA ENTE DEL TERZO SETTORE"** (in breve **"FONDAZIONE FATTORIA DI CHIARA E ARIANNA - ETS"**).

La Fondazione si ispira, applicandoli, ai principi del Terzo Settore, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

Articolo 2)

Sede

La Fondazione ha sede in **ROMA** all'indirizzo determinato dall'Organo Amministrativo. Il trasferimento della sede principale nell'ambito dello stesso Comune non comporterà una modifica statutaria ma avrà effetto verso i terzi solo a decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Organo Amministrativo potrà istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici operativi o di rappresentanza, ai fini di promozione e sviluppo dell'attività della Fondazione e di incremento della necessaria rete di relazioni, nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3)

Finalità, scopo e attività

La Fondazione si propone di realizzare attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.

112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

La Fondazione ha per scopo principale lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, promuovendo di fatto iniziative volte a favorire l'integrazione sociale nell'interesse di soggetti socialmente svantaggiati ovvero di persone diversamente abili.

In particolare, la Fondazione promuove attività medico-terapeutiche a favore di bambini e ragazzi autistici, ovvero di soggetti con disturbo generalizzato dello sviluppo, dell'apprendimento, del linguaggio e del comportamento e delle relazioni sociali; lo svolgimento di tali attività avviene principalmente con la partecipazione attiva degli animali, in particolare con gli animali tipici della fattoria.

La Fondazione intende favorire l'integrazione tra individui di ogni età, sesso, religione, condizione psicofisica e condizione sociale, sostenendo altresì il principio della condivisione e collaborazione, nonché far scoprire il rapporto tra uomo e natura.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione si propone prioritariamente di:

- promuovere progetti che coinvolgono gli animali in un ruolo attivo di interscambio;
- valorizzare e promuovere l'attività di onoterapia (terapia

assistita con l'asino);

- valorizzare l'attività di pet-therapy;
- promuovere progetti integrativi-didattici, per le scuole, con gli animali e/o in contesti cui è favorito il contatto con la natura;
- promuovere l'attività ludica e ricreativa per il tempo libero, orientando e stimolando con creatività alla calma, al rispetto, alla responsabilità, alla reciprocità, al movimento, al benessere, per riscoprire il rapporto uomo-animale-natura;
- promuovere l'attività sportiva con l'ausilio degli animali;
- promuovere l'attività di formazione e informazione per ciò che concerne il rapporto uomo animale-natura, anche tramite l'istituzione di corsi teorici e pratici;
- creare punti di incontro, studio e confronto per Enti sia pubblici che privati, che operano nel campo socio-sanitario, dell'allevamento di animali per fini terapeutici o da compagnia o affezione e nel campo dell'agricoltura sociale;
- attivare centri e comunità finalizzati ad attività collegate agli animali (anche gestiti direttamente dalla Fondazione), attribuendo particolare rilievo alle attività di onoterapia a favore dei soggetti diversamente abili;
- sostenere la ricerca scientifica, organizzare corsi (di formazione, di aggiornamento, perfezionamento, di orientamento), convegni, seminari, tavole rotonde, manifestazioni, studi, mostre, esposizioni e pubblicazioni atti a diffondere le conoscenze sulle metodologie psicoterapeutiche e/o riabilitative per soggetti diversamente abili;
- promuovere lo sviluppo e la realizzazione di progetti finalizzati alla convivenza, alla residenzialità e alla creazione di "case famiglia" ovvero di "centri diurni" per soggetti fragili, disabili, socialmente svantaggiati, aventi bisogni speciali da soddisfare;
- partecipare o aderire a enti, istituzioni, società, anche o cooperative, associazioni aventi oggetto affine, analogo o complementare al proprio.

La Fondazione si propone, altresì, lo svolgimento di attività educative, culturali, ludico-ricreative, didattiche e di formazione, volte a favorire nelle persone e, in particolare, nei soggetti di minore età, l'integrazione sociale, il principio della condivisione, della collaborazione e il rapporto tra uomo, animali, ambiente e natura.

La Fondazione può operare, nei predetti settori, anche attraverso Enti e altre Fondazioni che direttamente svolgano le medesime attività, nonché attraverso un costante interscambio a livello internazionale.

Articolo 4)

Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto a esse e secondo i criteri e i limiti di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenendo conto delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività, in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo Amministrativo.

Articolo 5)

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto:

A) dal Fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dai valori già stanziati con l'atto di dotazione, e successivamente implementati, per un importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);
- incrementabile successivamente mediante conferimenti di denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al Fondo di dotazione;
- costituito altresì da beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso Fondo di dotazione;

B) dal Fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi e, genericamente, dalle entrate derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da utili e avanzi di gestione anche nelle forme di fondi e riserve, fermo restando il divieto di cui al successivo articolo 7, comma 3;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il Fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali, inclusi i fondi rivenienti dalle raccolte pubbliche occasionali, di cui all'ultimo comma del presente articolo;

- dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, Il Consiglio di Amministrazione, senza indugio, deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'Ente e/o la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti Codice Civile.

La Fondazione, sempre al fine esclusivo del perseguimento degli scopi statuari, e per finanziare lo svolgimento delle attività di interesse generale, potrà promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, anche per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, sia in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che in forma organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e in conformità ai provvedimenti normativi in materia.

Articolo 6)

Volontari

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari, che svolgono l'attività in modo non occasionale, devono essere iscritti in apposito Registro, tenuto a cura dell'Organo Amministrativo.

Resta fermo il disposto di cui all'articolo 17, comma 5, del CTS nonché dell'articolo 18 del CTS, in tema di Assicurazione obbligatoria.

Articolo 7)

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno (o entro il 30 giugno di ogni anno, in caso di motivate necessità) - e in ogni caso nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 48 CTS ai

fini del deposito nel RUNTS - l'Organo Amministrativo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale, ai sensi dell'articolo 14 CTS.

La Fondazione, non avendo scopo di lucro, non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

Il bilancio di esercizio della Fondazione è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Per le raccolte pubbliche di fondi, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, verrà redatto un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate e alle spese di ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Articolo 8)

Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa le cui funzioni saranno regolate con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Articolo 9)

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, che restano in carica per un quinquennio, salvo dimissioni o decadenza per giusta causa, fermo restando il divieto di cui al combinato disposto degli articoli 26, comma 8 del CTS e 2382 c.c., come di seguito indicato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere, con apposita delibera, di variare il numero dei propri componenti.

Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione gli altri/l'altro provvedono/e alla nomina del/dei mancante/i, che resterà/resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Parimenti, prima della scadenza naturale del quinquennio, i consiglieri uscenti provvederanno a nominare, con voto espresso almeno a maggioranza semplice, il componenti del

nuovo Consiglio di Amministrazione.

Qualora venisse meno l'intero Consiglio, prima della sua scadenza naturale:

* assumeranno la qualifica di consiglieri coloro che siano stati designati, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o testamento - prima della cessazione dalla carica - dai precedenti consiglieri (ossia dai consiglieri cessati solo a seguito di rinuncia, sopravvenuta incapacità naturale o legale o decesso).

I consiglieri decadono, oltre che per dimissioni, per giusta causa, tra cui l'impedimento non momentaneo, l'inadempimento dei propri incarichi, la violazione dello spirito di leale cooperazione, di fattivo concorso al perseguimento degli scopi istituzionali, il conflitto insanabile con la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni sono efficaci con la presa d'atto da parte del Consiglio, mentre la decadenza è dichiarata previo rilievo/contestazione scritti e, in ogni caso, in contraddittorio con l'interessato, dall'Organo di Controllo collegiale o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Come sopra indicato, non può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile, e, se nominato, decade dal suo Ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove richiesto per legge;
- approva il regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione e quello relativo all'erogazione dei servizi, se redatto;
- delibera eventuali modifiche statutarie, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- delibera la costituzione di nuovi organi dell'Ente;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- determina le modalità di attribuzione al patrimonio o al Fondo di gestione delle risorse di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i

settori di attività della Fondazione, nominandone, ove necessario, un responsabile e stabilendone le competenze;

- può costituire, al fine di realizzare specifici progetti, comitati *ad hoc*, privi di funzioni strettamente gestionali, come supporto al raggiungimento degli obiettivi statutari;
- conferisce incarichi professionali;
- provvede alle assunzioni e ai licenziamenti del personale dipendente;
- conferisce i poteri necessari per la sottoscrizione di contratti di qualsiasi natura;
- stabilisce se l'Organo di controllo sia monocratico o collegiale e provvede alla sua nomina;
- può nominare, stabilendone le funzioni e la durata della carica, un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo costituito al suo interno; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri.

La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione nonché ad informare tutti i membri entro i 3 (tre) giorni solari antecedenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano, anche con mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione, tutti i consiglieri in carica e la maggioranza dei membri dell'Organo di Controllo.

In caso di decisioni inerenti a modifiche statutarie, operazioni straordinarie, occorre la presenza dei tre quarti dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocate, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione e video-comunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 10)

Presidente

Il Presidente della Fondazione è Presidente del Consiglio di amministrazione ed è nominato, per un quinquennio, dal Consiglio di amministrazione, tra i suoi membri.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.

Il Presidente predispone l'ordine del giorno.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutte le iniziative che vengono

deliberate, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, curando l'osservanza dello statuto e promuovendone la riforma qualora si renda necessario.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 11)

Organo di controllo e Revisore dei Conti

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di amministrazione e dura in carica per tre esercizi finanziari, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

E' composto, alternativamente o da un solo membro o da tre membri effettivi e due supplenti.

In caso di organo monocratico, l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità dell'articolo 2399 del Codice Civile. Nel caso di Organo Collegiale, almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra i soggetti di cui all'articolo 2397 secondo comma del Codice Civile.

L'Organo di Controllo collegiale designa tra i suoi componenti il Presidente, ove non vi abbia già provveduto il Consiglio di Amministrazione in sede di elezione.

L'Organo di Controllo vigila, nel corso dell'esercizio, sulla gestione della Fondazione e, in particolare, sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Esamina, inoltre, il bilancio consuntivo predisposto dall'Organo Amministrativo al fine di predisporre la relativa relazione.

Esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali e il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni dell'Organo Amministrativo, senza diritto di voto.

L'Organo di Controllo collegiale si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e vota a maggioranza semplice.

Nei casi contemplati dall'articolo 31 del D.lgs. n. 117/2017, è obbligatoria la nomina - da parte dell'Organo Amministrativo - di un Revisore legale dei conti o di una

Società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

In particolare il Revisore o la Società di Revisione:

- verifica, nel corso dell'esercizio sociale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il Revisore o la Società di Revisione è nominato/a per 3 (tre) esercizi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione e video-comunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni previste per le riunioni dell'Organo Amministrativo.

Articolo 12)

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Organo Amministrativo.

È, altresì, fatta salva la facoltà per l'Organo Amministrativo di deliberare l'attribuzione di compensi, *in primis* per il Presidente e per i componenti dell'Organo di Controllo, fermo restando che la corresponsione di compensi a chiunque rivesta cariche sociali deve essere proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano in medesimi o analoghi settori o condizioni.

Articolo 13)

Libri dell'Ente

La Fondazione dovrà tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni/determinazioni dell'Organo Amministrativo in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni/determinazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, sarà l'Organo Amministrativo, sentito il parere

dell'Organo di Controllo, a determinare quali siano le ulteriori scritture contabili da adottare al fine di garantire una ordinata e trasparente gestione delle attività economico-finanziarie dalla Fondazione.

I componenti degli organi hanno il diritto di esaminare i libri sociali, in ossequio ai principi di trasparenza e democraticità, presentando richiesta scritta, anche tramite e-mail, all'Organo Amministrativo.

Articolo 14)

Scioglimento o estinzione della Fondazione

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dall'Organo Amministrativo in carica (che provvede anche a nominare uno o più liquidatori, determinandone le competenze nel rispetto dei quorum previsti dall'articolo 21, terzo comma, c.c.), ove ricorrano i seguenti motivi:

- a) conseguimento degli scopi statutari e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirli;
- b) impossibilità di funzionamento dell'Ente;
- c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano la Fondazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento/estinzione dell'Ente, l'Organo Amministrativo, in sessione straordinaria, deciderà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad altri enti con finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità: in particolare, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto, previa acquisizione del parere previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 45 del D.Lgs n. 117 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Organo Amministrativo.

Articolo 15)

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: MANUELA MERLO

" DANILO ROSSETTI

" FRANCESCO RINALDI

" GIAMPIERO DE' VIRGILIIS

" GIANLUCA ABBATE NOTAIO SIGILLO